

AP n./2024 – Club Alpino Italiano

CONTRATTO APPALTO DI SERVIZIO DELLA VENDITA ON LINE DI LIBRI, GESTIONE DEL MAGAZZINO E CONCESSIONE DEL MARCHIO PER LA VENDITA TRAMITE PIATTAFORMA DI E-COMMERCE DEI PRODOTTI DI MERCHANDISING A MARCHIO CAI e SICAI.

CIG.....

CUI.....

PREMESSO CHE:

- con delibera del Comitato Direttivo Centrale n. ____ del2024 è stata approvata la documentazione di gara ed è stata indetta la procedura aperta per l'appalto di servizio della vendita on line di libri, gestione del magazzino e concessione del marchio per la vendita tramite piattaforma di e-commerce dei prodotti di merchandising a marchio CAI e SICAI;

- la procedura di gara è stata gestita dalla Provincia di Bergamo in qualità di Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs.n. 36/2023;

- con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____ la procedura è stata aggiudicata a _____ – partita Iva _____

TRA

il CLUB ALPINO ITALIANO, successivamente denominato CAI, con sede legale in Milano – Via Petrella 19, codice fiscale 80067550154, partita IVA 03654880156, rappresentato dal Direttore dott. _____, nato a _____ il _____ – cf: _____

E

..... successivamente denominato indifferentemente Appaltatore/Concessionario/Licenziatario/Aggiudicatario, con sede legale in n. a, P.I. , rappresentato dal Legale Rappresentante nato a il cf:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1- Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto l'appalto del servizio della vendita on line di libri e la concessione per l'uso non esclusivo dei marchi CAI e SICAI per la vendita a terzi dei prodotti di Merchandising, tramite piattaforma on line, al fine di promuovere il marchio del Club Alpino Italiano e del Sentiero Italia CAI, nell'ottica di un rafforzamento della propria immagine e dei valori identitari (brand-identity) del Sodalizio e della diffusione del senso di appartenenza dei soci, nonché di tutti coloro che, a diverso titolo, partecipano alle attività del CAI.

Il contratto affidato ad un unico operatore è articolato come segue:

- 1) Appalto del servizio della vendita on line di libri attraverso piattaforma di vendita on line con relativo servizio di magazzino, deposito e preparazione per la spedizione;
- 2) Concessione per l'uso non esclusivo del marchio del Club Alpino Italiano e del Sentiero Italia CAI per la vendita dei prodotti personalizzati con marchio CAI e SICAI indicati nel capitolato speciale, mediante una piattaforma dedicata all'e-commerce. La piattaforma sarà fornita dall'aggiudicatario e trasferita in proprietà al Club Alpino Italiano come meglio illustrato all'art.1 dell'allegato capitolato speciale.

Art. 2 – Durata del contratto ed importo di spesa

Il contratto avrà durata di 3 anni (36 mesi), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'avvio del servizio in pendenza di stipula del contratto.

Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente art.1, punto 1 (vendita on line libri, magazzino e preparazione spedizione) per tutta la durata del contratto è pari ad €..... oltre IVA e sarà corrisposto in rate mensili di pari importo come indicato al punto 6.1 del capitolato speciale.

Art.3 – Canone di concessione e royalties

Il Concessionario si obbliga, nelle modalità e termini previsti al punto 6.2 del capitolato speciale:

- 1) al pagamento al CAI di un “canone annuo di concessione” pari a,00 €/anno oltre IVA, per ciascun anno di durata del contratto, da corrispondere in rata semestrali anticipate;

2) al pagamento al CAI di una royalty pari al per cento oltre IVA, sul fatturato (imponibile fatture IVA esclusa), calcolato sulla base della quota di vendita dei prodotti personalizzati a marchi CAI e SICAI, da corrispondere in due rate semestrali posticipate.

Art. 4 – Modalità di esecuzione del contratto

L'Appaltatore dovrà eseguire il contratto in ottemperanza a quanto disposto dal capitolato speciale e dall'offerta tecnica, facenti parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore si obbliga, comunque, ad utilizzare le più avanzate tecnologie ed ogni accorgimento derivanti dalla propria esperienza professionale, anche non previsto nei summenzionati allegati, per garantire l'esecuzione del contratto a regola d'arte secondo i più elevati standard qualitativi di mercato.

Tutte le comunicazioni necessarie all'esecuzione del contratto, ad esempio con il CAI, dovranno essere in lingua italiana.

Tutti i dati acquisiti dall'Appaltatore per l'esecuzione del presente appalto sono di proprietà esclusiva del CAI.

Art. 5 - Personale

L'Appaltatore deve avere la disponibilità di una struttura dotata di personale e/o collaboratori di adeguata capacità professionale.

Il contratto sarà eseguito avvalendosi di personale regolarmente assunto o collaboratori regolarmente contrattualizzati e assicurato in ottemperanza alle vigenti leggi in materia e successive integrazioni e/o modificazioni.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente nei confronti del proprio personale dipendente e dei collaboratori quanto previsto da tutte le norme contenute nel CCNL di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso o dalla normativa di settore di riferimento, in vigore e da tutta la legislazione vigente in materia assicurativa, previdenziale, di condizioni di lavoro, sicurezza e protezione dei lavoratori e di diritto al

lavoro dei disabili, con particolare riferimento agli obblighi disposti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla L. n. 68/99 e s.m.i..

L'Appaltatore è direttamente responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori in dipendenza da omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione con conseguente esonero del CAI da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 6 - Fatturazione e modalità di pagamento

L'Appaltatore provvederà ad emettere fatturazione in forma elettronica, per il pagamento dei servizi di cui al precedente art.1, punto 1 con cadenza mensile.

A tal fine si comunicano i seguenti dati:

- il codice univoco è UFL36B;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) della presente procedura è _____.

Alle fatture dovrà essere allegato ogni documento richiesto dal presente contratto, dal capitolato speciale e comunque ritenuto utile dal Concessionario per la comprova dell'esecuzione del servizio a regola d'arte.

I pagamenti saranno effettuati a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica. La mancanza di attestazione di conformità dovuta ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore e/o a ritardi dipendenti dal medesimo nella trasmissione della documentazione comprovante la regolare esecuzione del servizio, fatta salva l'applicazione delle penali previste, comporterà la sospensione della decorrenza dei termini di pagamento senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimento alcuno per il ritardato pagamento.

Art.7 - Responsabilità e penali

Il Licenziatario è responsabile nei confronti del CAI dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto e dell'allegato capitolato speciale.

Il Licenziatario sarà comunque tenuto a risarcire il CAI del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente atto negoziale nonché di quello che si sia verificato in violazione delle prescrizioni impartite dal CAI.

È altresì responsabile nei confronti del CAI e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali e/o anche di immagine, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi ai servizi affidati, alla concessione della Licenza e all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti, collaboratori e consulenti.

Il Licenziatario dovrà svolgere ogni occorrente attività di controllo affinché i prodotti siano conformi a tutte le disposizioni di leggi e/o regolamenti vigenti in materia.

È fatto obbligo al Licenziatario di mantenere il CAI sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il Licenziatario si impegna a tenere indenne il CAI da qualsiasi richiesta di indennizzo venisse eventualmente avanzata nei suoi confronti per eventuali violazioni, a qualsiasi titolo, di diritti di terzi per difetti dei prodotti e/o danni a persone e/o cose cagionati dagli stessi a terzi.

L'applicazione delle penali potrà essere fatta dal CAI anche a seguito di segnalazioni dell'utenza o come conseguenza di verifiche ispettive.

In caso di ritardo nell'avvio del servizio o della concessione o di sospensione degli stessi in periodi non autorizzati, il CAI si riserva di applicare una penale giornaliera pari € 50,00.

Fatti salvi i casi di risoluzione e gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge, da questo contratto e dal capitolato speciale, costituiscono casi di inadempimento soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:

- commercializzazione di prodotti non preventivamente autorizzati dal CAI: € 250,00 per ogni contestazione;
- mancata consegna dei report previsti nel capitolato: € 10,00 per ogni giorno solare di ritardo;

- mancato ritiro dalla vendita di ciascun prodotto non approvato dal CAI: € 20,00 per ogni giorno solare di ritardo;

In caso di violazione dei termini di pagamento degli importi dovuti rispetto alle scadenze previste sarà applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di ulteriori inottemperanze alle prescrizioni generali del presente contratto si applicherà una penale non inferiore ad euro 100,00 (cento/00) e non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), da determinarsi inappellabilmente da parte del CAI per ogni singola inosservanza, in relazione alla gravità della stessa.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza verso cui il Licenziatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla contestazione inviata.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il CAI procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

Il CAI, a suo insindacabile giudizio, addebiterà le penali sulla prima fattura utile o farà ricorso all'escussione della cauzione rilasciata dall'aggiudicatario.

È fatto salvo il diritto per il CAI al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Resta fermo che la misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del Contratto in danno dell'Appaltatore, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, a mezzo PEC, ai sensi degli artt. 126, comma 1, e 122, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art.8 - Risoluzione del contratto

Il CAI potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di previa diffida e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico del Concessionario dandone semplice comunicazione alla società aggiudicataria a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) qualora si verificasse uno dei seguenti casi:

- 1) per violazione, da parte del Licenziatario, degli obblighi relativi all'utilizzo del Marchio CAI e SICAI;
- 2) per violazione, da parte del Licenziatario, del divieto di cessione in tutto o in parte della titolarità della licenza di cui al presente contratto ovvero in caso di subappalto dello sfruttamento della licenza, di trasferimento dello sfruttamento della stessa anche a seguito e per l'effetto di cessione d'azienda o ramo d'azienda, ove lo stesso abbia ad oggetto la commercializzazione dei prodotti, ovvero per violazione dell'obbligo di incedibilità a seguito di ipotesi di fusione per incorporazione qualora il Licenziatario sia incorporato, così come in ipotesi di scissione, qualora il Licenziatario scinda il ramo d'azienda afferente il settore per cui è licenziatario. A tal proposito, l'inosservanza del divieto di cessione della licenza costituirà grave inadempienza contrattuale e comporterà l'immediata risoluzione del contratto mediante specifica comunicazione inviata dal CAI tramite PEC;
- 3) nel caso di inizio di una qualsiasi delle procedure concorsuali a carico del licenziatario previste dal R.D. 16 marzo 1942 n° 267 "Legge Fallimentare", come modificata dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9. A tal proposito, il CAI procederà direttamente alla risoluzione del presente contratto mediante comunicazione inviata tramite PEC.
- 4) utilizzo di personale non conforme a quanto indicato nel contratto e nel capitolato speciale;
- 5) mancanza delle coperture assicurative previste dal contratto;
- 6) mancato rispetto del disposto in materia di tutela della Privacy;
- 7) mancanza dei mezzi necessari e sufficienti per il buon e regolare andamento del contratto;
- 8) mancata reintegrazione della cauzione di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 9) accertamento della mancanza o perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, la cui mancanza o perdita comporta la risoluzione di diritto del Contratto;
- 10) violazione delle norme del Codice Etico del CAI;

- 11) violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- 12) ogni altro caso previsto nel capitolato speciale;
- 13) subappalto non espressamente autorizzato;

In caso di risoluzione di diritto del contratto, il CAI procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il maggior danno.

Il licenziatario, inoltre, riconosce ed accetta espressamente che in caso di:

- mancato pagamento del canone annuo concordato e/o delle royalties nei termini convenuti nel presente contratto e nel capitolato;
- mancata adozione da parte del Licenziatario, anche mediante propri incaricati, di ogni attività idonea e ritenuta utile ed efficace, in materia di controllo e vigilanza circa la contraffazione del marchio o di utilizzo abusivo dello stesso da parte di terzi;
- violazione degli obblighi di rendicontazione (punto 4.8 del capitolato) in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione ai controlli ivi previsti ovvero per omissione di atti e documenti a dimostrazione della correttezza della contabilità sulla commercializzazione dei Prodotti;
- violazione, da parte del Licenziatario, degli obblighi di responsabilità e manleva (punto 4.11 del capitolato);

il CAI ha la piena facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale mediante semplice invio di comunicazione, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al verificarsi della 3^a (terza) contestazione scritta che verrà inviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile mediante Posta Elettronica Certificata – PEC.

Ai fini della decorrenza della risoluzione qui disciplinata, farà fede la data della certificazione di avvenuta consegna della Posta Elettronica Certificata (PEC) trasmessa dal CAI al licenziatario.

Art.9 Recesso

Il CAI si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in qualunque momento per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale direttamente correlate con le politiche comunicative e di sfruttamento del marchio.

Nel caso di recesso per quanto riguarda la gestione delle rimanenze si applica quanto previsto al punto 4.12 del capitolato in merito alla scadenza naturale del contratto.

Art. 10 – Subappalto e cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma, anche indiretta, a pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita della cauzione definitiva e fatto salvo, in ogni caso, l'esperimento di ogni azione a tutela degli interessi del CAI.

E' ammesso il subappalto alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Copertura assicurativa

Il Concessionario è tenuto a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta del CAI, di essere assicurato verso terzi, intendendosi come terzi anche il CAI, contro i rischi da R.C.T/RCO per un importo non inferiore a € 5.000.000,00.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, il Concessionario sarà tenuto a ripristinarla immediatamente ed a proprie spese.

Qualora ciò non si verifichi, il CAI avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento del Concessionario ai sensi dell'art. 122 del Codice ed escutere la cauzione definitiva.

Il Concessionario ha presentato polizza danni di responsabilità civile terzi / RCO n. _____ – quietanza del _____ rilasciata da _____

Art. 12 – Garanzia definitiva

Il Concessionario ha depositato la garanzia definitiva pari a € _____,00 sotto forma di _____ rilasciata in data _____ da _____, secondo le modalità e misure previste dall'art.117 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso il Concessionario Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. A tal fine si impegna:

- a comunicare al CAI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- a riportare nelle fatture, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal CAI, il codice identificativo di gara (CIG) _____;
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori per il servizio e a trasmettere gli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata.

Art.14 - Elezione di domicilio delle Parti

Ai fini del presente contratto, le Parti dichiarano di eleggere domicilio presso le rispettive sedi legali, come indicate in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente al presente contratto dovrà essere indirizzata al domicilio eletto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC). A tal proposito il licenziatario dichiara quale indirizzo PEC presso cui ricevere le comunicazioni derivanti dal presente contratto:

pec:

Art.15 Foro competente

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti medesime convengono che il Foro territorialmente competente in via esclusiva sia il Foro di Milano.

Art.16 – Spese contrattuali e Registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (bolli, copie, eventuale registrazione, diritti, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del Licenziatario.

Il presente contratto non è soggetto a registrazione ma potrà essere registrato “in caso d'uso” e a “tariffa fissa” (per imposizione dell’IVA sul canone annuo e sulle royalties), ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 642, del D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131 e del D.M. 20 agosto 1992, con oneri posti integralmente a carico della parte richiedente.

Art.17 – Codice etico

Ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e s.m.i., il Licenziatario s’impegna, nei rapporti con CAI ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Comitato Direttivo Centrale di CAI quale parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e pubblicato sul sito www.cai.it al seguente link https://www.cai.it/wp-content/uploads/2019/12/Codice_comportamento_CAI.pdf accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che l’appaltatore dichiara di ben conoscere.

La violazione delle norme contenute nel predetto Codice Etico costituisce inadempimento grave alle obbligazioni del presente contratto; in caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile a responsabilità del licenziatario sarà facoltà di CAI risolvere, di diritto e con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, il presente contratto con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo quanto sopra, resta inteso che il licenziatario s’impegna a manlevare e tenere indenne il CAI da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta che possa essere avanzata da terzi in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

Art. 18 - Incompatibilità pubblico impiego

Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165 del 2001, il Licenziatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle medesime imprese, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 19 – Privacy

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata. Il Licenziatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente atto.

Art. 20 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023, nel codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Allegati:

- 1) capitolato speciale e relativi allegati;
- 2) offerta tecnica;
- 3) Offerta economica presentata in fase di gara;
- 4) ricevuta modello F24 pagamento imposta di bollo.

Milano, data della firma digitale.

Per il CAI

Dott. _____ firma digitale _____

Per il Licenziatario

Dott. _____ firma digitale _____

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Licenziatario accetta, senza eccezioni e riserve, tutte le clausole ed i termini di cui al presente contratto e specificatamente le clausole di cui agli artt. 2 (Durata e importo di spesa), 3 (canone di concessione e royalties), 7 (Responsabilità e penali), 8 (Risoluzione del contratto), 9 (Recesso), 10 (Subappalto e cessione del contratto), 11 (Copertura assicurativa), 13 (Tracciabilità dei flussi), 15 (Foro competente), 17 (Codice etico).

Per il Licenziatario:

dott. _____ firma digitale _____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che:

Titolare del trattamento è: il Legale Rappresentante, nonché Presidente generale del Club Alpino Italiano (CAI), Antonio Montani, domiciliato per la carica in Via Errico Petrella, 19 – 20124 Milano.

Responsabile del trattamento è: il Direttore del Club Alpino Italiano, dott. Matteo Canali (direzione @cai.it).

Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) è: l'avv. Rosamaria Gallo (privacy@cai.it). Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti per le finalità connesse alla procedura.

Conferimento obbligatorio: a tal riguardo tutti i dati richiesti rivestono carattere obbligatorio e il partecipante è tenuto a renderli, pena la mancata partecipazione alla procedura.

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali e informatici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o diffusi: nell'ambito della normativa vigente, i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica dell'incaricato, nonché a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tutte le fasi della procedura selettiva e per la gestione di eventuali controversie o, nel caso di attribuzione dell'incarico, per il tempo previsto dalla normativa vigente in tema di conservazione del fascicolo personale.

Per il CAI (_____) firma digitale _____

Per il Licenziatario (_____) firma digitale _____

(imposta di bollo €..... ai sensi dell'art.18 comma 10 – allegato I4 art.3 del D.Lgs. 36/2023 assolta dall'appaltatore tramite F24).

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.